

REGOLAMENTO (CE) N. 2487/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda le relazioni commerciali con la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000⁽¹⁾, modificati dal regolamento (CE) n. 2563/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 9 aprile 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1º giugno 2001.
- (2) Il Consiglio è in procinto di concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Croazia, dall'altro. Tale accordo è stato firmato il 29 ottobre 2001. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia è stato concluso un accordo interinale relativo alle disposizioni sugli scambi e sulle questioni connesse, che è stato firmato il 29 ottobre 2001 e sarà applicato a partire dal 1º gennaio 2002.
- (3) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità europea e, rispettivamente, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con concessioni commerciali bilaterali che sono, dal lato della Comunità, equivalenti alle concessioni applicabili nel quadro delle misure commerciali autonome unilaterali a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000. Inoltre, è stato concesso un accesso illimitato in franchigia doganale per i prodotti tessili originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e sono state definite concessioni bilaterali specifiche per i prodotti della pesca e di «baby-beef».
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno depennare la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro dei regimi contrattuali. Inoltre, occorrerà ridurre i volumi dei contingenti tariffali globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.
- (5) La Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.
- (6) Protocolli aggiuntivi riguardanti, tra l'altro, le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate sono inoltre in fase di conclusione con la Repubblica di Croazia⁽³⁾, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽⁴⁾ e la Repubblica di Slovenia⁽⁵⁾ (in appresso denominati «protocolli aggiuntivi sul vino») e dovrebbero essere applicati a partire dal 1º gennaio 2002. Nell'ambito dei protocolli aggiuntivi sul vino sono stati previsti contingenti tariffari individuali, nel quadro del contingente tariffario globale di 545 000 hl aperto a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000, per le importazioni nella Comunità di vino originario della Repubblica di Croazia (45 000 hl), dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (300 000 hl) e della Repubblica di Slovenia (48 000 hl).
- (7) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 onde sottrarre i volumi dei contingenti tariffari individuali dal volume del contingente tariffario globale, nonché onde specificare le condizioni di accesso per il restante volume del contingente tariffario globale. In particolare, ne consegue che l'accesso al contingente tariffario per il vino previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 per la Repubblica di Slovenia dovrebbe essere sospeso, mentre l'accesso per la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe essere subordinato a un utilizzo preliminare dei contingenti tariffari individuali rispettivamente previsti per questi due paesi dai protocolli aggiuntivi sul vino.

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.